



# Provincia di Padova

## Deliberazione della Giunta Provinciale

SEDUTA del **22/01/2013**  
N° di Reg. **9**

193

**Immediatamente eseguibile**

Oggetto: **TARIFFA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA ESCLUSIONE DAL CANONE DI ALCUNE OCCUPAZIONI PERMANENTI E PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - ISTITUZIONE TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI CON SOTTO-SOPRASERVIZI. ANNO 2013.**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 14:00 nella sede della Provincia di Padova si è riunita la Giunta Provinciale:

DEGANI BARBARA	Presidente della Provincia	Presente
BARISON MASSIMILIANO	Assessore	Presente
BONETTO GILBERTO	Assessore	Presente
COMACCHIO LEANDRO	Assessore	Presente
CONTE FABIO	Assessore	Assente
FECCHIO MAURO	Assessore	Presente
MAGAGNIN MARZIA	Assessore	Presente
MARCATO ROBERTO	Vicepresidente	Presente
PATRON MIRKO	Assessore	Presente
PAVANETTO ENRICO	Assessore	Presente
RIOLFATTO DOMENICO	Assessore	Presente
RENALDIN VALERIA	Dirigente Responsabile di Settore	Presente

Partecipa il: Vice Segretario Generale VALERIA RENALDIN.

Assume la Presidenza BARBARA DEGANI nella sua qualità di Presidente della Provincia che, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

# LA GIUNTA PROVINCIALE

**PREMESSO** che :

- il Capo II del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, reca la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

*1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*

*1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ....omissis.....*

• l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Provinciale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;

• l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone: *1. ....omissis..... 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. ....omissis.....;*

**DATO ATTO** che con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 139 di reg. del 28/11/1994 e successivamente modificato ed integrato con DD.C.P. in data 10.4.1995 n. 44 di reg., 6.11.1995 n. 81 di reg., 27.5.1996 n. 31 di reg., 22.7.1996 n. 48 di reg., 25.5.1998 n. 27 di reg., 27.1.1999 n. 1 di reg e infine data 25.10.2012 n. 59 reg., esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la classificazione delle aree soggette alla tassa ed ha stabilito altresì l'esenzione dal pagamento della tariffa per le occupazioni temporanee e permanenti (allegato C);

**CONSIDERATO** che:

- questo Ente è intenzionato a mantenere l'esclusione della Tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di tutte le occupazioni temporanee e le occupazioni permanenti ad eccezione delle occupazioni permanenti relative ai sotto/sopraservizi e occupazioni aeree effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi (ad esempio da Enel, Telecom, ecc...) avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- la lettera f), del comma 2, del predetto articolo disciplina la determinazione del canone/tariffa per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi come segue: *" f) omissis .. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi*

*medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:*

*1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*

*I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;*

*II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;*

*2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;*

*3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;*

*4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;*

*5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno...omissis"*

- l'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97 estende il criterio di determinazione del corrispettivo per le occupazioni in parola descritto al punto precedente anche per la determinazione della Tassa;

**RITENUTO**, pertanto in base a quanto sopra esposto:

- di esonerare dal pagamento della Tosap tutte le occupazioni permanenti ad eccezione delle occupazioni permanenti relative ai sottoservizi e occupazioni aeree effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi (ad esempio da Enel, Telecom, ecc...) e di lasciare inalterata, ossia esente, anche la tassazione della Tosap per le occupazioni temporanee di qualsiasi genere;
- di rimandare per la determinazione della tariffa a quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni;

**VISTI:**

- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il vigente Regolamento in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**DATO ATTO** che, in ordine alla seguente proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Provinciale concretatasi nel presente atto, sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** altresì che, in ordine alla seguente proposta di deliberazione, il Vice Segretario Generale ha posto il visto, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che la firma digitalmente impressa dal Dirigente alla presente proposta di deliberazione

dà per acquisito come FAVOREVOLE il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta medesima (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge,

### **DELIBERA**

1. di confermare l'esenzione per l'anno 2013 dalla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni temporanee di qualsiasi genere, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 15-12-1997 nr.446, ;
2. di confermare l'esenzione dal pagamento della Tosap tutte le occupazioni permanenti, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, ad eccezione di quanto stabilito al punto successivo;
3. di prevedere, con decorrenza 01 gennaio 2013, per le occupazioni permanenti relative ai sottoservizi e occupazioni aeree effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi (ad esempio da Enel, Telecom, ecc...) il pagamento della tassa di occupazione determinata in base a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lettera f) e comma 3, del D.lgs. 446/97 e ss.mm.ii.;
4. di demandare ai dirigenti responsabili l'adempimento degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Sottoscritto dal Dirigente

ZOTTA ANTONIO

con firma digitale

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere con sollecitudine nelle successive fasi del procedimento. La Giunta Provinciale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:

Facciate nr.: 6

Allegati nr.: /

**Il Presidente della Provincia**

BARBARA DEGANI

**Il Vice Segretario Generale**

VALERIA RENALDIN